

Invio via e-mail

Prot. I/3 12215 del 21/09/2010

Ai Responsabili delle strutture
didattiche scientifiche e di servizio.

Ai Responsabili dell'attività didattica e
di ricerca in laboratorio

E p.c. al Medico competente
Dott. Rudy Foddis

Ai Rappresentanti dei Lavoratori per la
Sicurezza

Ai Segretari Amministrativi

Oggetto: Misure da attuare per la sicurezza degli studenti o dei laureandi, dottorandi, specializzandi, tirocinanti, borsisti ed i soggetti ad essi equiparati nei laboratori di ricerca e di didattica – Sorveglianza sanitaria e formazione.

Il Servizio Prevenzione e Protezione, in occasione di vari sopralluoghi, ha riscontrato in alcuni casi la mancata applicazione delle misure previste nella circolare prot. 03/2018 del 21.03.2003 inviata dal Datore di Lavoro a tutti i Responsabili dei Centri di Spesa ed avente come oggetto le “Misure da attuare per la sicurezza degli studenti o dei laureandi nei laboratori di ricerca e di didattica – Sorveglianza sanitaria e formazione” (*pubblicata sul sito dell'Università di Pisa al seguente Percorso: Home Page / Ateneo / Governo, Amministrazione e Statuto / Amministrazione / Servizio Prevenzione e Protezione / Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro / Rischi chimici e cancerogeni*).

Per tale motivo, si ritiene necessario inviare nuovamente ai Responsabili dei Centri di Spesa ed a tutto il personale docente responsabile di laboratorio (RAR e/o RAD)¹ la circolare sopraccitata, anche alla luce delle modifiche apportate dal D.lgs. 81/08 e s.m.i., per ribadire la necessità di effettuare le **visite mediche** e la **formazione a studenti, laureandi, dottorandi, specializzandi, tirocinanti, borsisti ed ai soggetti ad essi equiparati**.

¹ I Responsabili dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio (RAR e/o RAD) sono definiti all'art. 5 del D.M. 363/98 come “il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio”. Le attribuzioni dei RAR e/o RAD sono definite all'art. 9 del “Regolamento d'Ateneo per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro”.

Si ricorda che ai sensi del D.M. n. 363/98 ² e del D.Lgs. 81/08 ³, sono considerati “lavoratori” gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati che **frequentino non saltuariamente laboratori didattici, di ricerca o di servizio** ⁴ e, in ragione dell'attività specificatamente svolta, **siano esposti a rischi**.

Tali figure pertanto, qualora sussistano le condizioni di cui sopra, sono soggette a tutte le misure di igiene e sicurezza previste dalle norme vigenti a tutela dell'integrità fisica dei lavoratori, tra cui la sorveglianza sanitaria e la formazione.

SORVEGLIANZA SANITARIA

L'obbligatorietà della sorveglianza sanitaria è legata alla sussistenza di alcuni fattori di rischio per la salute tra cui il rischio chimico (da valutare in merito alla tipologia delle sostanze/agenti che vengono utilizzate e/o manipolate, ai tempi di esposizione a sostanze pericolose, alla durata del periodo comportante esposizione), rischio fisico (rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti - coprono la parte dello spettro dalla luce ultravioletta ai raggi gamma - e non ionizzanti - comprendono le radiazioni fino alla luce visibile -), rischio biologico (contatto con materiale biologico di origine umana o animale), ecc.

Alla luce di ciò, si ribadisce la necessità fornire al Medico Competente i nominativi degli studenti, laureandi, dottorandi, specializzandi, tirocinanti, borsisti ed i soggetti ad essi equiparati e le informazioni relative agli eventuali rischi a cui sono sottoposti. A tale scopo può essere utilizzata la scheda-tipo allegata alla presente (allegato 1), che dovrà essere compilata dai R.A.R. e/o R.A.D. -insieme alle figure sopraccitate al loro primo ingresso in laboratorio o al momento della definizione della tesi- e che dovrà essere inviata, il prima possibile, al Medico Competente e al S.P.P.

FORMAZIONE

Si coglie l'occasione per ricordare che i R.A.R. ed i R.A.D., in base al D.M. n.363/98, devono assicurare un'adeguata informazione e formazione a tutti gli addetti (laureandi, studenti, assegnisti, dottorandi, ecc.) al momento del loro primo ingresso in laboratorio, con specifico riguardo ai rischi connessi all'attività che andranno a svolgere e alle misure messe in atto per la riduzione dei rischi stessi, nonché alle regole di comportamento che dovranno osservare. In particolare per i laureandi tale formazione

² “... sono considerati “**personale lavoratore**”, gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati che frequentino non saltuariamente laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificatamente svolta, siano esposti a rischi.”

³ Art. 2, comma 1, lett. a) “**lavoratore**”: “... l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione ...”.

⁴ Sono considerati “**laboratori**”, ai sensi del D.M. n.363/98, i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede, quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime.

dovrà essere effettuata al momento della definizione della tesi, prima di consentire loro l'uso del laboratorio.

E' opportuno, inoltre, che tali momenti formativi risultino da atti scritti in cui figurino anche la firma dei discenti attestante la loro partecipazione. A tal proposito, si invitano R.A.R. e/o R.A.D. ad istituire un "Registro di informazione e formazione per l'igiene e sicurezza dei lavoratori" su cui, di volta in volta, scrivere i nominativi delle persone formate, gli argomenti trattati, la data della formazione, ecc.

In allegato si fornisce un modello di tale registro (allegato 2).

La presente circolare sarà pubblicata sul sito di Ateneo al seguente percorso:

[Home Page](#) / [Ateneo](#) / [Governio, Amministrazione e Statuto](#) / [Amministrazione](#) / [Servizio Prevenzione e Protezione](#) / [Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro](#)

(<http://www.unipi.it/ateneo/governo/amm/spp/ig-sic/index.htm>)

Il Servizio Prevenzione e Protezione rimane a disposizione per maggiori informazioni ed ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

Il Direttore Amministrativo

(Dott. R. Grasso)

Allegati alla presente:

- ***Allegato 1:*** **Scheda tipo per la quantificazione del rischio.**
- ***Allegato 2:*** **Registro informazione e formazione.**